

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Riccardo FOGLIA TAVERNA
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VALENTI
Andrea VILLA

Genova, 5 febbraio 2016

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Chiara Albusceri
Gabiella Allodi
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Marina Anna Cavaggioni
Andrea Chioldi
Federica Cucut
Valeria De Vecchi
Martino Ebner
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Laura Giuliano
Angela Grippo
Emanuele Ingrassia
Camilla Lonoce
Giovanna Marcheluzzo
Daniela Martino
Andrea Maniscalco
Michele Melegati
Cristiano Merli
Roberta Merlini
Mario Andrea Montagna
Michela Pellegrini
Luciana Perini
Simone Pesce
Tony Prata
Giulia Priano
Simona Reggiani
Isabella Rovina
Luca Russo
Nicola Tonelli
Uriele Valdinoci
Maria Grazia Vantaggiato

CIRCOLARE N. 4 / 2016

Oggetto: Comunicazione dati IVA relativa all'anno 2015

PREMESSA

Il 29 febbraio scade il termine per la presentazione della Comunicazione Annuale Dati Iva.

Ricordiamo che anche per quest'anno è necessario valutare tempestivamente l'opportunità di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma a partire dall'1 febbraio 2016, in luogo della comunicazione, in particolare per coloro che intendano utilizzare in compensazione orizzontale (compensazione in F24 con altri tributi e/o contributi) il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per importi superiori a 5.000 euro.

Infatti l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano.

Più in particolare:

- la compensazione del credito IVA con altre imposte e contributi per importi superiori ad euro 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In caso di presentazione della dichiarazione IVA 2016 per il periodo d'imposta 2015 entro il mese di febbraio 2016, il credito potrà quindi essere compensato a partire dal 16 marzo 2016;

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 4120800
F +39 011 4120820
studio.torino@stlex.it

CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

- qualora il credito IVA superi l'importo di euro 15.000,00 annui (50.000 per le *start up innovative*) è obbligatorio, ai fini della compensazione, che sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito sia apposto il visto di conformità di cui all'art. 35, c. 1 lett a) D.Lgs. 241/97 (oppure risulti la sottoscrizione anche da parte dei componenti dell'organo di controllo contabile).

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA relativa all'anno 2015 i soggetti titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nel 2015:

- non hanno effettuato operazioni imponibili;
- ovvero non erano tenuti a effettuare le liquidazioni IVA periodiche.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono invece esclusi dall'obbligo in oggetto:

- i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2015, ossia:
 - i contribuenti che, per l'anno 2015, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, hanno effettuato soltanto operazioni esenti;
 - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli);
 - gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti IVA, salvo che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
 - le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non hanno esercitato altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nel 2015;
 - i soggetti passivi d'imposta non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione, identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. "leggero", qualora abbiano effettuato, nel 2015, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
 - le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco, che si avvalgono del regime di

esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ai sensi della L. 398/91;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro;
- i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA per il 2015 entro il 29.2.2016, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa;
- le persone fisiche che hanno realizzato, nel 2015, un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione annuale IVA;
- le persone fisiche che, per il 2015, si sono avvalse del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni previsto dall'art. 1 co. 54 - 88 della L. 23.12.2014 n. 190;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Aziende sanitarie locali;
- gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali.

MODELLO DA UTILIZZARE

Il modello da utilizzare per la comunicazione dati IVA relativa al 2015 continua ad essere quello approvato con il provvedimento Agenzia delle Entrate 17.1.2011, già utilizzato per le annualità dal 2010 al 2014.

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 7765 sono però state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello, al fine di tenere conto di sopravvenute novità normative.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La comunicazione dati IVA relativa al 2015 deve essere effettuata entro il 29.2.2016.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente;
- oppure tramite gli intermediari abilitati.

ABOLIZIONE DELL'ADEMPIMENTO A PARTIRE DAL 2017

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, come modificata dal DL 192/2014 conv. L. 11/2015, a decorrere dal periodo d'imposta 2016:

- diventa obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio dell'anno successivo;
- conseguentemente, viene abrogata la comunicazione dati IVA.

La comunicazione dati IVA non dovrà quindi più essere effettuata dall'anno 2017, mentre sarà obbligatoria la presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2016 entro il mese di febbraio 2017.

**Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Legale Tributario**